



REPUBBLICA ITALIANA
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO
S. GIOVANNI ADDOLORATA

Contratto per l'affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia – sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrente alle aziende sanitarie delle Regione Lazio. CIG 0459889866 – CIG derivato 53941701E7

L'anno duemilaquattordici, il mese di aprile, il giorno 23 , alle ore 16.00, in Roma, Via dell'Amba Aradam, 9, presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, di seguito denominata Azienda, davanti a me Maria Rita Corsetti, Dirigente Amministrativo di ruolo dell'Azienda in qualità di Ufficiale Rogante giusta deliberazione n. 352/DG del 29/04/2013, sono personalmente comparsi:

- a) ILDE COIRO, nata ad [REDACTED] il 16 settembre 1954 e domiciliata ove appresso quale Direttore Generale dell'Azienda, giusto decreto del Presidente della Regione Lazio T00031 del 30 gennaio 2014, con sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam, 9 – C.F. e P.IVA n. 04735061006 – cod. attività 8511.2, identificata per conoscenza diretta, munita del potere di stipula quale rappresentante legale dell'Azienda;
- b) FABRIZIO FRAGIONE, nato a [REDACTED] il 11/02/1972, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Centralpol s.r.l., di seguito denominata Società, con sede legale in Via dell'Annunziatella, 61 – 00147 Roma, CF e P.IVA 07756851007,



identificato con carta d'identità N. [REDACTED] rilasciata dal comune di [REDACTED] [REDACTED]

I predetti, quali parti contraenti, d'accordo tra loro, rinunziano con il mio consenso all'assistenza di testimoni.

PREMESSO CHE

- a. per l'espletamento della procedura di gara l'Azienda ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante;
- b. la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara ristretta il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. 2 dell'8 gennaio 2010 nonché sulla GUCE n. 2009/S 252-363131 del 31 dicembre 2009;
- c. con Determinazione n. B00401 del 07/02/2013 la Regione Lazio ha aggiudicato, alla Società, il Lotto 5 della procedura di gara, relativo alle Aziende USL Roma E, Ospedaliera Complesso San Giovanni Addolorata e alla Fondazione Policlinico Tor Vergata;
- d. con nota prot. 133330 del 15/07/2013 l'Area Centrale Acquisti della Regione Lazio ha comunicato all'Azienda di avere espletato i controlli previsti ex artt. 38 e 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- e. con Deliberazione n. 984/DGff del 12/12/2013 l'Azienda ha recepito la determinazione B00401 del 07/02/2013 della Regione Lazio e quantificato, sulla base delle indicazioni della U.O.C. Direzione Amministrativa di Polo Ospedaliero e Gestione Risorse Umane, il fabbisogno annuo in 66.780 ore per la vigilanza armata e 3.024 ore per la vigilanza non armata;
- f. che con nota prot. 21535 del 26/07/2013, integrata con note prott. 26003 del 22/09/2013 e 26354 del 25/09/2013 l'Azienda ha comunicato alla Società l'Affidamento triennale del Servizio di vigilanza mediante piantonamento e di custodia - sorveglianza, note che la Società ha sottoscritto per accettazione;
- g. la Società ha prestato cauzione definitiva con garanzia fideiussoria di Reale Mutua Assicurazioni n. 2013/50/2267364 integrata come da appendice n.1 per un importo pari a 207.563,58 Euro, garanzia ridotta del 50% per il possesso di idonea certificazione di qualità;



- h. con nota N. 1537 del 04.11.2013 la Società ha dato conferma di quanto dichiarato, in sede di gara alla Regione Lazio, circa la volontà di subappaltare il Servizio di custodia – sorveglianza alla Società Gelma S.r.l.;
- i. con deliberazione 37/DG del 26/02/2014 l'Azienda ha autorizzato, in applicazione di quanto disposto all'art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il citato subappalto nei confronti della Società Gelma S.r.l.;
- j. con nota prot. 9240 del 26/03/2014 la Società, in riferimento all'avvicendamento del servizio presso l'Azienda, ha comunicato la presa in carico, al momento del subentro, dei sistemi tecnologici di sicurezza e di controllo accessi attualmente di proprietà della uscente Security Service S.r.l. senza soluzione di continuità, garantendo gli interventi tecnici e la sostituzione degli apparati entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di inizio del servizio;
- k. la Società ha dichiarato che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale d'Oneri e dal Disciplinare Tecnico definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- l. la Società, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce presente Contratto.

Risulta acquisita agli atti dell'Azienda, oltre quella sopra indicata, la seguente documentazione:

- a. bonifico bancario della somma di Euro 245,00 effettuato in data 13/02/2014 a copertura delle spese di registrazione Contratto ed imposta di bollo;
- b. visura camerale di iscrizione della Società alla C.C.I.A.A. di Roma dal 29/12/2003;



- c. cauzione definitiva con garanzia fideiussoria di Reale Mutua Assicurazioni n. 2013/50/2267364 integrata come da appendice n.1 per un importo pari a 207.563,58 Euro;
- d. Contratto di assicurazione RCD n. 1895305 del Corrispondente dei Lloyd's Sapri Broker S.r.l.
- e. copia conforme del certificato N. IT98/0201 sistema di gestione per la qualità, rilasciato da SGS ITALIA S.p.A.;
- f. Comunicazione della Società, acquisita al protocollo aziendale n. 11015 del 10/04/2014, contenente l'elenco dei nominativi dei dipendenti che svolgeranno il Servizio di vigilanza armata e di custodia – sorveglianza.

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA
RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE:**

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Speciale d'Oneri con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato, oltre che dal presente Contratto:
 - dalle clausole del capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati, dal Disciplinare Tecnico e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la Società relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui la Società dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile, dal D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia contrattuale.



3. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrano in vigore successivamente.

Articolo 2

Oggetto

Con il presente Contratto la Società si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d'Oneri e nell'Offerta Tecnica il tutto nei limiti dei seguenti importi: Euro 4.042.861,20 + IVA per il Servizio di vigilanza e piantonamento, Euro 108.410,40 + IVA per il Servizio custodia – sorveglianza; per un valore economico complessivo dell'affidamento pari ad Euro 4.151.271,60 + IVA ai sensi di legge.

Articolo 3

Durata del Contratto

Fermo restando l'importo economico complessivo di cui all'art. 2, il Contratto avrà una durata di 36 mesi con decorrenza dalle ore 00.01 del 23 aprile 2014, data di inizio del servizio.

Articolo 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e dimissione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. La Società garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle



- specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, la Società si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che devono essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e la Società, non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda assumendosene la medesima Società ogni relativa alea.
 5. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
 6. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa delle attività svolte dall'Azienda e da terzi autorizzati.
 7. La Società si impegna ad avvalersi per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici dell'Azienda nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della Società verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
 8. Eventuali modifiche e/o integrazioni del/i servizio/i, tali da determinare variazioni dell'importo complessivo del Contratto, saranno oggetto di preventiva autorizzazione della Regione Lazio.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Società

1. La Società si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto, a:



- a. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto, cui al successivo art. 20, e con il Fornitore a cui è subentrato;
- b. erogare tutti i servizi previsti nell'Offerta Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Oneri, al Disciplinare Tecnico ed all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- c. installare tutte le apparecchiature tecniche e tecnologiche, specificate nella Relazione Tecnica e ritenute di interesse per l'Azienda entro il limite massimo di 60 giorni dal nulla osta ai lavori da parte della stessa;
- d. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Azienda nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- e. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine la Società si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- f. dotare le Guardie Particolari Giurate, e ove richiesto anche il personale non armato preposto al servizio di custodia-sorveglianza, delle uniformi di modello conforme a quello approvato dalle autorità competenti, dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa e di tutte le attrezzature necessarie per comunicare con la Centrale Operativa/Sala Controllo;
- g. garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale Operativa di cui dispone;
- h. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei



- lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- i. erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
 - j. manlevare e tenere indenne l'Azienda, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
 - k. Predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - l. Comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - m. Comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio di vigilanza armata e di custodia-sorveglianza contestualmente alla firma del presente Contratto ed entro il 15 gennaio di ogni anno;
 - n. Controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo la Società assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Azienda (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. La Società istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda;
 - o. essere consapevole che l'Azienda si riserva il diritto di richiedere alla Società l'allontanamento di quel personale o



- incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
- p. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda, per quanto di rispettiva ragione.
2. La Società dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio del servizio stesso.
 3. La rilevazione dell'orario di lavoro eseguito dovrà risultare da appositi registri che dovranno rimanere nella disponibilità di controllo da parte dell'Azienda stessa.
 4. La Società si impegna, altresì, a trasmettere all'Azienda, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

Articolo 6

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall'Azienda, la Società si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Oneri, nel Disciplinare Tecnico, negli atti presentati dalla Società nell'offerta Tecnica.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
4. La Società deve erogare i servizi nel rispetto delle fasce orarie, percorsi e delle modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 7

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. La Società si obbliga a consentire affinché l'Azienda proceda in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto,

- nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, la Società sarà soggetta a contestazione da parte dell'Azienda. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del canone.
 3. La Società, si impegna ad inviare all'Azienda con cadenza bimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report suddiviso per presidio, contenente almeno le seguenti informazioni:
 - presidio/i in cui sono stati richiesti i servizi;
 - tipologie dei servizi erogati;
 - attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
 - valore residuo del Contratto.
 4. Resta inteso che l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
 5. Sarà compito dell'Azienda trasmettere il report complessivo del servizio svolto alla Regione Lazio.

Articolo 8

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti alla Società dall'Azienda per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono stati calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta pari a:

DESCRIZIONE SERVIZIO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO Euro
Vigilanza mediante piantonamento	Costo ora/uomo	20,18
Custodia-sorveglianza	Costo ora/uomo	11,95
<i>COSTO PER D.U.V.R.I.</i>		9.200,00

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente alla



Società e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda.

3. I prezzi indicati al comma 1 devono considerarsi comprensivi di tutti i servizi, descritti agli articoli 7.1-7.7 del Disciplinare Tecnico e richiesti alla Società nonché degli eventuali oneri dovuti dall'osservanza di leggi e regolamenti e/o disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Società di ogni relativo rischio e/o alea.
5. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i..
6. La Società non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno essere intestate all'Azienda.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda in favore della Società, sulla base delle fatture emesse da quest'ultima, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Per effetto di eventuale adesione all'Accordo Regionale per il pagamento Fornitori di Beni e Servizi del SSR e/o loro cessionari da parte della Società, il pagamento delle fatture è regolato secondo condizioni, modalità e termini ivi previsti.
4. La Società si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Direttore dell'Esecuzione del



Contratto lo ritenesse necessario, può richiedere alla Società l'integrazione della documentazione. La Società sarà tenuta a soddisfare la richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato dalle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

5. L'importo delle predette fatture è corrisposto alla Società dopo l'avvenuto riscontro di regolarità delle stesse.
6. In caso di subappalto è fatto obbligo alla Società di trasmettere, ai sensi dell'art. 118, c. 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora la Società non trasmetta le fatture quietanzate del subappalto entro il predetto termine, l'Azienda sospenderà il successivo pagamento a favore della stessa.
7. Con periodicità trimestrale, inoltre, la Società dovrà esibire, all'Azienda, copia dei versamenti contributivi INPS debitamente quietanzati, da allegare alle fotocopie delle fatture del mese successivo alla scadenza del trimestre, salvo le diverse disposizioni normative che intervenissero a disciplinare i controlli in fase di liquidazione delle fatture.
8. Con periodicità trimestrale la Società dovrà, altresì, allegare alle fotocopie del mese successivo alla scadenza del trimestre apposita dichiarazione di essere in regola con i versamenti relativi al pagamento delle imposte e tasse.
9. La mancata produzione dei documenti richiesti sospenderà la liquidazione delle fatture da parte dell'Azienda.
10. La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, la Società non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Società può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. La Società che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., e dichiara di utilizzare quali conti dedicati, per ogni operazione finanziaria connessa al presente Contratto, il seguente conto corrente:
- Banca [REDACTED] - Iban [REDACTED]
2. La Società si impegna ad operare sul predetto conto esclusivamente tramite Fabrizio Fragione C.F.: [REDACTED]. Si impegna altresì a comunicare all'Azienda, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati, che verrà formalizzata mediante scambio di corrispondenza.
3. La Società è tenuta, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al presente Contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice identificativo di gara (CIG derivato) 53941701E7.
4. La Società si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
5. La Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della citata Legge n.136/2010 e s.m.i., si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura-ufficio territoriale del



Governo; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente Contratto.

Articolo 11

Trasparenza

1. La Società espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Società non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto o colpa della Società, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12

Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'Azienda, previa contestazione a mezzo raccomandata A./R., potrà diffidare la Società all'esatta esecuzione del servizio. La Società dovrà produrre, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Azienda non le



- ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. Per ogni mancata o inesatta prestazioni tra quelle previste nel Capitolato Speciali d'Oneri e nell'Offerta Tecnica, fatta salva la previsione ed applicazione di penali specifiche per il singolo inadempimento/inesatto adempimento come di seguito elencate, l'Azienda applicherà una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
 3. Per ogni giorno solare d'impiego di personale non munito della qualifica di guardia particolare giurata, ove sia stata convenuta la presenza di detta figura e presidio di determinati spazi, l'Azienda applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00).
 4. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Report bimestrale di cui al precedente articolo 7, comma 3, l'Azienda applicherà una penale paria a Euro 100,00 (cento/00). A tale fine, verrà considerato come "non consegnato" il Report bimestrale che non contenga gli elementi minimi di cui al precedente articolo 7, comma 3.
 5. Deve considerarsi ritardo il caso in cui la Società esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nella documentazione di gara.
 6. L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presene articolo con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla Società, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
 7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presene articolo non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 8. La Società prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.



9. L'importo complessivo delle penali richieste non potrà essere superiore al 10% del valore del Contratto, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 13

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali la Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Azienda una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni della Società.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 14

Riservatezza

1. La Società ha obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page, one above the other.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. La Società potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società stessa a gare e appalti.
7. La Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed ai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dal Società stesso quanto dall'Azienda e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni allo stesso Società riferibili, anche se eseguiti da parte di terzi.
2. L'Azienda non sarà in nessun caso responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dal Società che possano derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Azienda stessa.
3. A tal fine la Società dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, che si impegna a mantenere valida tutta la durata Contratto, le cui garanzie vengono prestate con applicazione dei seguenti massimali:



- Euro 10.000.000,00 per i danni comunque derivanti all'Azienda causati dal proprio personale;
 - Euro 10.000.000,00 per la responsabilità civile verso terzi;
 - Euro 10.000.000,00 per la responsabilità nei confronti del proprio personale comprensivo di danno biologico.
4. L'impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.

Articolo 16

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Azienda potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A./R., nei seguenti casi:
- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Società, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del Contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
 - d) azioni giudiziarie per violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore"
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva".
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di trattenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato migliore offerta.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché



potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate alla Società ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 17

Recesso

1. L'Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi di legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto aene simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione egli affari della Società;
 - ii. qualora la Società perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblico relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta la Società medesima;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
 - iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - v. in osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16 del 2007;



- vi. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
3. Dalla data di efficacia del recesso, la Società deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda.
4. In caso di recesso dell'Azienda, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C.

Articolo 18

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Azienda avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del Contratto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. La Società è tenuta all'osservanza della Legge Regionale n. 16 del 2007, in particolare a quanto statuito dall'art. 7 comma 4.



5. La Società è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.
6. La Società dovrà certificare all'Azienda l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, impiegati nel servizio oggetto del Contratto. A tal fine la Società s'impegna a produrre all'Azienda la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio del Contratto e successivamente entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno:
 - fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto.
 - variazioni del personale in servizio-cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
 - numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

Articolo 19

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. La Società assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquisiti, la Società si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda. L'Azienda si impegna ad informare prontamente la Società delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione



di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20

Responsabili della commessa

1. l'Azienda ha nominato (giusta deliberazione n. 984/DGff del 12/12/2013) la dott.ssa Maria Renata Messina quale Direttore dell'esecuzione del presente Contratto che provvederà ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile del presente Contratto.
2. La Società individua quali Referenti a tutti gli effetti nei confronti dell'Azienda la Sig.ra Cristina Zangirolami per gli aspetti ed i problemi di carattere contrattuale ed il Sig. Massimo Giorgioni per gli aspetti gestionali ed operativi, nonché, quale responsabile degli adempimenti previsti nell'espletamento del servizio oggetto del presente Contratto.

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda.
3. In ogni caso l'Azienda aderendo al Contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte della Società dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini si consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dalla Società all'Azienda nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The upper signature is smaller and more compact, while the lower one is larger and more stylized.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi verbalmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22

Anticorruzione

La Società si impegna a rispettare pienamente la normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i.) e dichiara di aver preso visione del "codice etico-comportamentale" dell'Azienda, approvato con deliberazione n. 63/DGff del 31/01/2014, disponibile sul portale aziendale nella sezione Albo Pretorio.

Articolo 23

Cessione di credito

1. Ai sensi delle vigenti normative è esclusa la cedibilità del credito. Pertanto, le cessioni di credito non sono ammesse, fatto salvo quanto previsto all'art. 117 D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. e su espressa autorizzazione da parte dell'Azienda entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
2. La mancata autorizzazione nei termini di cui sopra dovrà intendersi quale diniego di autorizzazione alla cessione del credito.

Articolo 24

Subappalto e cessione del Contratto

1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La Società ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare il servizio di custodia – sorveglianza alla società Gelma S.r.l.
2. La Società si impegna a depositare presso l'Azienda, almeno venti giorni prima dall'inizio dell'esecuzione delle attività, il Contratto di subappalto stipulato.
3. Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.



4. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Azienda revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.
5. E' fatto divieto alla Società di subappaltare, parte dell'esecuzione del servizio successivamente all'aggiudicazione senza la preventiva verifica e autorizzazione scritta dell'Azienda, pena l'immediata risoluzione del Contratto ed il conseguente incameramento della cauzione.
6. La richiesta e la relativa autorizzazione è comunque condizionata a quanto previsto per i servizi e le forniture all'art. 118, comma 2 (non superiore al 30%), nonché ai punti 1), 2), 3) e 4) dello stesso articolo del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
7. Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è vietato alla Società di cedere ad altri il presente Contratto, pena la nullità del contratto medesimo, salvo quanto previsto all'art. 116 del medesimo Decreto.
8. La cessione fa sorgere nell'Azienda il diritto a sciogliere il Contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.
9. L'autorizzazione da parte dell'Azienda nulla modifica dei rapporti intercorrenti tra l'Azienda e la Società, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

Articolo 25

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Società tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda per legge.
2. Il presente Contratto viene redatto su supporto informatico in unico originale, è soggetto ad imposta di bollo virtuale, per un importo pari ad Euro 45,00 (quarantacinque/00), ed è sottoposto a tassa di registrazione con procedura telematica ad importo fisso di Euro



200,00 (duecento/00). Le imposte di bollo e di registro sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

3. Ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. tutte le spese di bollo, registro, e copia sono a carico della Società.
4. La Società dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA), che la Società è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 26

Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 244 comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Società e l'Azienda, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 27

Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente Contratto, anche se non materialmente collazionati, al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: Capitolato Speciale d'Oneri debitamente sottoscritto dal Società, Disciplinare Tecnico debitamente sottoscritto dal Società, Offerta Tecnica ed Economica della Società.

Si allega, inoltre, al presente Contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente Articolo 12.

Le parti dispensano me Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati avendone piena conoscenza.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Società dichiara specificatamente di accettare tutte le norme, patti e condizioni previsti nei 26 articoli contenuti nel presente atto.

Atto fatto in Roma, nella sede legale dell'Azienda, e letto da me Maria Rita Corsetti, Ufficiale Rogante, ai Signori contraenti, i quali, a mia domanda, hanno dichiarato che lo approvano pienamente per essere in tutto conforme alla loro volontà. Atto che si compone di n. 26 pagine



scritte da persona di mia fiducia e che viene firmato in mia presenza, quale Ufficiale Rogante, con firma autografa da ciascuna delle parti e successivamente ed in loro presenza da me, quale Ufficiale Rogante, in forma digitale.

Per l'Azienda il  *e Coiro)*

Per la Società il Legale Rappresentante (Fabrizio Fragione)



L'Ufficiale Rogante (Maria Rita Corsetti)